

**ASSEMBLEA TELECOM ITALIA S.P.A.**

**14-15-16 aprile 2007**

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte ordinaria**

- Bilancio al 31 dicembre 2006 - deliberazioni inerenti e conseguenti
- Nomina del Consiglio di Amministrazione
  - ✓ determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
  - ✓ determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
  - ✓ nomina dei Consiglieri
  - ✓ determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- Determinazioni conseguenti alla cessazione di un Sindaco Effettivo
- Piano di assegnazione gratuita di azioni proprie riservato al *top management* del Gruppo Telecom Italia - autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell'autorizzazione in essere - deliberazioni inerenti e conseguenti
- Determinazioni conseguenti alla scadenza dell'incarico di revisione già conferito a Reconta Ernst & Young S.p.A.
- Modifica del regolamento assembleare approvato con deliberazione dell'Assemblea del 6 maggio 2004

**Parte straordinaria**

- Modifica degli artt. 3 (oggetto), 6 (azioni di risparmio), 8 (obbligazioni), 9 (nomina del Consiglio di Amministrazione), 10 (cariche sociali), 11 (riunioni del Consiglio di Amministrazione), 12 (competenze del Consiglio di Amministrazione), 13 (dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 14 (flussi informativi degli amministratori esecutivi verso gli altri consiglieri e i sindaci), 15 (rappresentanza della Società), 16 (compensi del Consiglio di Amministrazione), 17 (Collegio Sindacale), 18 (convocazione dell'Assemblea), 19 (intervento all'Assemblea), 20 (svolgimento dei lavori assembleari) e 21 (destinazione dell'utile) dello Statuto sociale; numerazione dei singoli commi che compongono gli articoli dello statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti



## **Bilancio al 31 dicembre 2006 - deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio d'esercizio che viene presentato all'approvazione dell'Assemblea evidenzia un utile netto di euro 4.143.576.591,31.

Tale risultato permette di proporre agli Azionisti la distribuzione di un dividendo allineato a quello pagato lo scorso anno, in ragione di 0,1400 euro per azione ordinaria e di 0,1510 euro per azione di risparmio.

L'ammontare del dividendo complessivo distribuito varierà in funzione del numero di azioni con godimento regolare nel giorno di messa in pagamento del dividendo, al netto delle azioni proprie in portafoglio della Società (a oggi pari a n. 1.272.014 azioni ordinarie) e tenendo conto del numero di azioni suscettibili di sottoscrizione agli effetti degli aumenti di capitale previsti all'art. 5 dello Statuto sociale, ed effettivamente emesse entro quella data.

Gli importi a titolo di dividendo saranno messi in pagamento a partire dal prossimo 26 aprile 2007, mentre la data di stacco cedola sarà il 23 aprile 2007.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

### **Proposta**

L'Assemblea di Telecom Italia S.p.A.,

- esaminato il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2006;
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- considerato che il numero complessivo delle azioni con godimento regolare alla data proposta di stacco cedola sarà nel massimo pari a n. 13.866.550154 azioni ordinarie e a n. 6.026.120.661 azioni di risparmio;

**delibera**

1. di approvare il bilancio di esercizio della Telecom Italia S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2006, dal quale risulta un utile netto d'esercizio di euro 4.143.576.591,31;
2. per quanto riguarda l'utile d'esercizio,
  - a. di accantonare alla riserva legale utili in ragione di massimi euro 53.583.697,31 e comunque non oltre la misura necessaria a che la riserva legale raggiunga l'ammontare del quinto del capitale sociale attestato ed esistente al momento dell'assunzione della presente deliberazione;
  - b. di destinare utili nell'importo massimo di euro 2.851.261.241,38 alla distribuzione, riconoscendo agli Azionisti un dividendo complessivo calcolato sulla base dei seguenti importi, che verranno applicati al numero delle azioni ordinarie e di risparmio di cui saranno titolari (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società) allo stacco di detto dividendo:
    - euro 0,1400 per ciascuna azione ordinaria,
    - euro 0,1510 per ciascuna azione di risparmio,al lordo delle ritenute di legge. Resta inteso che l'utile non distribuito a titolo di dividendo sarà riportato a nuovo;
  - c. di riportare a nuovo l'utile residuo (pari a euro 1.238.731.652,62);
3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso al suo Presidente - di accertare a tempo debito, in relazione all'esatto definitivo numero di azioni oggetto di remunerazione, l'ammontare dell'utile distribuito e dell'utile riportato a nuovo;
4. di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 26 aprile 2007, con stacco cedola in data 23 aprile 2007.

## **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

- **determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**
- **determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione**
- **nomina dei Consiglieri**
- **determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

siete chiamati a rinnovare il Consiglio di Amministrazione della Società nominato dall'Assemblea del 6 maggio 2004 e successivamente integrato con deliberazioni del 7 aprile 2005 e del 13 aprile 2006, in scadenza con l'odierna riunione (approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006).

L'Assemblea è specificamente chiamata, ai sensi di legge e Statuto, a

- determinare il numero dei Consiglieri (da sette a ventitré);
- stabilire la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (fino a un massimo di tre esercizi);
- nominare i Consiglieri mediante voto di lista;
- determinare il compenso annuale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione invita dunque i Soci a formulare proposte sugli argomenti innanzi citati e in particolare a presentare liste di candidati, con le modalità e nei termini di cui all'art. 9 dello Statuto.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e Statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Consiglio di Amministrazione,

### **invita l'Assemblea**

- a determinare il numero degli Amministratori da nominare;
- a stabilire la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione;

- a votare le liste di candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione della Società, presentate e rese note con le modalità e nei termini di cui all'art. 9 dello Statuto sociale;
- a determinare il compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

## **Determinazioni conseguenti alla cessazione di un Sindaco Effettivo**

Signori Azionisti,

in data 20 ottobre 2006 il sindaco Stefano Meroi, nominato dall'Assemblea del 13 aprile 2006, ha rassegnato le dimissioni. Ai sensi di Statuto, gli è subentrato il sindaco supplente espresso dalla stessa lista, Enrico Maria Bignami, che ai sensi di legge resta in carica sino alla odierna Assemblea.

Premesso che, nel caso di specie, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista, previsto dallo Statuto della Società per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo, il Consiglio di Amministrazione vi propone di nominare alla carica di sindaco effettivo lo stesso Enrico Maria Bignami, e di chiamare alla funzione di sindaco supplente Luigi Gaspari, fino alla scadenza del Collegio Sindacale in carica.

La proposta di nomina di Luigi Gaspari fa seguito a contatti avuti con presentatori della lista che a suo tempo recava la candidatura, tra l'altro, di Stefano Meroi e di Enrico Maria Bignami.

Si allegano in appendice alla presente relazione i *curricula vitae* dei due candidati.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

### **Proposta**

L'Assemblea di Telecom Italia S.p.A.,

- considerata la necessità di integrare il Collegio Sindacale a seguito delle intervenute dimissioni di un sindaco effettivo;
- vista la deliberazione di nomina del Collegio Sindacale e dei sindaci supplenti, assunta in data 13 aprile 2006;
- alla luce delle previsioni di legge e Statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina del Collegio Sindacale;

**delibera**

- di nominare Enrico Maria Bignami (già sindaco supplente) sindaco effettivo della Società, con scadenza insieme ai sindaci in carica, e dunque fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, e conseguentemente
- di nominare Luigi Gaspari sindaco supplente, in sostituzione di Enrico Maria Bignami, con scadenza insieme ai sindaci in carica, e dunque fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.

**CURRICULUM VITAE  
ENRICO MARIA BIGNAMI**

Enrico Maria Bignami è nato a Milano nel 1957.

Si è laureato nel 1979 con il massimo dei voti in Economia Aziendale - specializzazione in libera professione di dottore commercialista - presso l'Università L. Bocconi di Milano.

E' iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1981.

E' Revisore Ufficiale dei Conti dal 1988 e poi Revisore Contabile dal 1995.

Dal 1981 esercita l'attività di Dottore Commercialista.

E' socio di Bignami e Associati Studio di Consulenza Aziendale, Societaria e Tributaria in Milano.

Svolge attività di consulenza societaria, aziendale e tributaria alle società di capitali, consulenza relativa al funzionamento degli organi societari e, in generale, alla *governance* delle società; lo studio, l'impostazione e la realizzazione di progetti di strutturazione e ristrutturazione economico/patrimoniale/finanziaria; le perizie e le consulenze tecniche; l'amministrazione e liquidazione di aziende.

E' Presidente del Collegio Sindacale di Brandt Italia S.p.A., Polyphoto S.p.A., Biancamano S.p.A. e di Aon Re Italia S.r.l., e Sindaco effettivo di Butangas S.p.A. e altre società del gruppo, e di Termozeta S.p.A..

*Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, aggiornato al 9 marzo 2007*

ALLFIN SPA IN LIQUIDAZIONE	Trezzano s/n MI	07659770155	Presidente Coll. Sind.
ANDRA SPA	Opera MI	06295860156	Presidente Coll. Sind.
ANTERA SPA	Milano	10267750155	Sindaco effettivo
AON RE ITALIA SRL	Milano	00607330933	Presidente Coll. Sind.
AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA	Milano	04636220156	Presidente Coll. Sind.
BD CONSULTING SRL	Milano	07520030151	Presidente CdA
BI-11 AMMINISTRAZIONI SRL	Milano	01761560158	Presidente CdA
BIANCAMANO SPA	Alassio IM	01362020081	Presidente Coll. Sind.
BRANDT ITALIA SPA	Verolanuova BS	03535710176	Presidente Coll. Sind.
BRANDT OVERSEAS SRL	Milano	12287310150	Presidente Coll. Sind.

BUTAN GAS SPA	Roma	00443130588	Sindaco effettivo
CAPITAL PARTNERS ITALIA SRL	Milano	10563790152	Amministratore unico
COTEX COMPAGNIA TESSILE ITALIANA SRL IN LIQUIDAZIONE	Milano	07526930156	Liquidatore
DEL BONO AEROSOL SRL	Assago MI	01303470155	Consigliere
DYNAMIS EQUITY PARTNERS SPA IN LIQUIDAZIONE	Milano	04108750961	Liquidatore
ESSEA FINANZIARIA EDITORIALE SRL	Milano	08688290157	Presidente CdA
GEDE LEASING SPA	Milano	05959690156	Presidente Coll. Sind.
Gènea Srl	Milano	11108650158	Consigliere
GORLA UTENSILI SPA	Abbiategrasso	08000000151	Sindaco effettivo
IL SASSO SRL	Milano	04601610159	Sindaco effettivo
IMMOBILIARE PASQUALE SRL	Milano	03550980159	Amministratore unico
LF MANAGEMENT SRL	Milano	07873470152	Amministratore unico
LONGOBARDI FINANZIARIA SRL	Milano	08457330150	Amministratore unico
OBRIST ITALIA SRL	Milano	00845250158	Sindaco effettivo
PASO SPA Prodotti per Amplificazione e sonorizzazione	Milano	00930730155	Sindaco effettivo
PETROLCHIMICA PARTENOPEA SPA	Napoli	00311880637	Sindaco effettivo
POLO (ROMA) SRL	Milano	04921600963	Consigliere
POLO SPA	Milano	03454780150	Consigliere
POLYPHOTO SPA	Opera MI	04219520154	Presidente Coll. Sind.
RAYWELL SRL IN LIQUIDAZIONE	Buccinasco MI	08640820158	Presidente Coll. Sind.
REBO SPA	Milano	03584360154	Presidente Coll. Sind.
SI.TI.A. SPA	Milano	08908370151	Presidente Coll. Sind.
SIVA SRL	Milano	80006390159	Presidente Coll. Sind.
TEKNOS SRL	S. Omero TE		Consigliere
TEMA -Technologies & Manufacturing SRL IN LIQUIDAZIONE	Milano	01962120125	Presidente Coll. Sind.
TERMOZETA SPA	Milano	02528440155	Sindaco effettivo
VERONIKI REAL ESTATE SRL	Milano	05087340963	Sindaco effettivo
VIDIEMME SRL IN LIQUIDAZIONE	Milano	08878130155	Liquidatore

**CURRICULUM VITAE  
LUIGI GASPARI**

Luigi Gaspari è nato a Roma il 14 settembre 1956.

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Dal 21 gennaio 1976 all'11 ottobre 1980 dipendente dell'Associazione Generale delle Cooperative Italiane con la qualifica di assistente del responsabile amministrativo.

Dal 13 ottobre 1980 al 6 dicembre 1985 dipendente della RIA Società Nazionale di Certificazione S.p.a. (Società di revisione iscritta all'albo tenuto dalla Consob *ex* articolo 8 del D.P.R. 136/75), presso la quale ha svolto incarichi di responsabile operativo per la revisione contabile, certificazione legale o volontaria del bilancio di esercizio e valutazione del capitale economico di aziende industriali e di aziende di credito.

Dal 1985 esercita la professione di Dottore Commercialista. Lo studio è in Roma, Piazza S. Lorenzo in Lucina, 4. E' iscritto nel Registro dei Revisori Contabili dal 1995, anno di istituzione del Registro.

Collaboratore dell'Istituto di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dal 1987 al 1997 quale componente di commissione per gli esami di Economia Aziendale e di Ragioneria generale e applicata. Dal 1987 al 1992 docente di Tecnica di Revisione Aziendale presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

Dal 1985 al 2000 consulente in forma coordinata e continuativa di ASSOGESTIONI - Associazione Italiana delle Società ed Enti di gestione mobiliare e immobiliare - per gli aspetti economico aziendali e di vigilanza dell'attività delle Società di Gestione del Risparmio e delle Società di Intermediazione Mobiliare.

Ha partecipato nel 2001 allo *steering committee* per la costituzione dell'Organismo Italiano di Contabilità, su indicazione di ASSOGESTIONI. E' attualmente Consigliere di Amministrazione dell'O.I.C.

Dal 1990 consulente di banche impegnate in processi di conferimento e di fusione sia in qualità di esperto valutatore, sia in qualità di consulente per l'esecuzione dei processi.

Consulente per la redazione di progetti industriali finalizzati alla costituzione di nuove banche o nuovi intermediari finanziari ovvero all'ampliamento di reti esistenti.

Ha svolto e svolge incarichi di Consigliere di Amministrazione, di Commissario Liquidatore, di componente di Collegi Sindacali e di Comitati di Sorveglianza, di consulenza aziendale, di valutazione di aziende, di consulenza tecnica in ausilio all'Autorità Giudiziaria, di consulenza di parte.

Con riferimento alla partecipazione a Organi di società quotate, e controllate di quotate svolge i seguenti incarichi:

- Presidente del Collegio Sindacale di FINMECCANICA S.p.A. dal 2006 (nel precedente triennio 2003-2005 sindaco effettivo) e dal 2004 anche della controllata Galileo Avionica S.p.a..

Con riferimento alla partecipazione a Organi di Amministrazione e Controllo nel settore finanziario e creditizio ha svolto e svolge gli incarichi seguenti:

Componente Consiglio di Amministrazione:

- ARTIGIANCASSA S.p.A. (anni 1994/1997)
- Fabbrica Immobiliare SGR S.p.a. Consigliere Indipendente dal 2003 (in corso)

Componente Collegio Sindacale

- ISVEIMER S.p.A. in liquidazione Sindaco effettivo dal 1996 (in corso)
- ICCREA Holding S.p.A. (Capogruppo Gruppo Bancario ICCREA) Presidente del Collegio dal 1998 (in corso)
- BCC Gestione Crediti S.p.A.. (Gr. ICCREA) Presidente del Collegio dal 2001 (in corso)
- BCC Gestioni Immobiliari S.p.A.. (Gr. ICCREA) Presidente del Collegio dal 2004 (in corso)
- AUREO Gestioni SGR S.p.A. (Gr. ICCREA) Presidente del Collegio dal 2005 (in corso)
- Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A. Presidente del Collegio dal 1998 al 2005
- Banco di Sicilia S.p.A. Sindaco Effettivo (anni 1997/1998)

- INTERMONTE SIM S.p.A. Sindaco Effettivo dal 2006 (in corso)
- Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (Sindaco supplente dal 3 maggio 2006)

Commissario Straordinario:

- Borsaconsult SIM S.p.A. in a.s. (anno 2000)
- Banca Popolare del Levante S.C. a r.l. (anni 2000/2001)
- Profit Investment SIM S.p.A. (Ottobre-Dicembre 2006)

Commissario Liquidatore

- Banca di Girgenti S.p.A. in l.c.a. (dal 1991) incarico in corso
- Profit Investment SIM S.p.A. in l.c.a. (dal 20 dicembre 2006) incarico in corso

Componente di Comitato di Sorveglianza

- Cassa di Risparmio Molisana Monte Orsini in a.s. (anni 1986/1987)
- Cassa di Risparmio Molisana Monte Orsini in l.c.a. (anni 1987/1993)
- Cassa di Risparmi e Depositi di Prato in a.s. (anni 1988/1989)
- Banca Agricola Industriale di Sulmona S.C. a r.l. in a.s. (anni 1990/1991)
- Banca Popolare di Napoli S.C. a r.l. in a.s. (anno 1994/1996)
- Credito Commerciale Tirreno S.p.A. in a.s. (anni 1996/1997)
- BCC del Baianese S.C. a r.l. in a.s. (anni 2000/2001)
- Cassa di Risparmio di Volterra in a.s. (anni 2002/2003)

Con riferimento alla partecipazione a Organi di Amministrazione e Controllo in settori diversi da quello finanziario e creditizio ha svolto e svolge gli incarichi seguenti:

Liquidatore:

- CONIEL S.p.A. in liquidazione dal 2005 (in corso)



**Piano di assegnazione gratuita di azioni proprie riservato al *top management* del Gruppo Telecom Italia - autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell'autorizzazione in essere - deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione una proposta di attribuzione gratuita di azioni a esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori, ai sensi dell'art. 114-*bis* del d.lgs. n. 58/1998 (di seguito, "il Piano"), mediante acquisto e disposizione di azioni proprie.

Allo scopo, atteso che la delibera di acquisto di azioni proprie assunta dall'Assemblea del 13 aprile 2006, con scadenza 13 ottobre 2007, non ha avuto alcuna attuazione e che il numero delle azioni proprie attualmente a disposizione della Società risulta incapiente per la realizzazione dell'iniziativa, sottoponiamo altresì alla Vostra approvazione una nuova richiesta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni ordinarie di Telecom Italia S.p.A. (le "Azioni"), sostitutiva di quella in essere, secondo le modalità e nei termini di seguito illustrati (l'"Autorizzazione").

**1. Motivazioni per le quali è richiesta l'Autorizzazione**

L'obiettivo che il Consiglio intende perseguire mediante le operazioni di acquisto di Azioni è quello di creare la provvista necessaria alla realizzazione del Piano, che consiste in un'iniziativa di incentivazione, fidelizzazione e *retention* riservata al *top management* del Gruppo Telecom Italia S.p.A., come di seguito descritta.

La richiesta di Autorizzazione non è pertanto preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle Azioni acquistate.

**2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle Azioni alle quali si riferisce l'Autorizzazione**

Alla data di formulazione della presente proposta, il capitale sociale attestato di Telecom Italia S.p.A. è rappresentato da n. 19.406.856.470 azioni, di cui n.

13.380.735.809 azioni ordinarie e n. 6.026.120.661 azioni di risparmio, tutte aventi valore nominale di euro 0,55 cadauna.

Proponiamo di autorizzare l'acquisto di azioni proprie sino a un massimo di n. 25.000.000 Azioni (corrispondenti allo 0,187% del capitale di categoria e allo 0,129% del capitale complessivo), restando inteso che gli acquisti non potranno essere effettuati per importi che non trovino capienza nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

### **3. Informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile**

La Società detiene alla data odierna n. 1.272.014 Azioni proprie, che rappresentano circa lo 0,007% del capitale sociale. Risultano, inoltre, possedute da società controllate n. 124.544.373 Azioni, che rappresentano circa 0,642% del capitale sociale.

Ne consegue che il numero massimo di Azioni di cui si propone l'acquisto rientra nei limiti di legge, ferme restando le limitazioni di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 2 che precede. In proposito, si fa presente che nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2006, sottoposto all'esame della stessa Assemblea convocata per l'approvazione della presente Autorizzazione, risultano iscritte riserve disponibili per un importo complessivo superiore a 5.623 milioni di euro.

In occasione dell'acquisto di Azioni o della loro alienazione, come meglio precisato nel seguito, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

### **4. Durata dell'Autorizzazione**

L'Autorizzazione viene richiesta per il periodo massimo consentito dalla normativa applicabile. Il Consiglio potrà procedere alle operazioni di acquisto autorizzate in una o più volte e in ogni momento, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle Azioni acquistate come sopra, o comunque nella disponibilità della Società, è richiesta nei limiti temporali necessari all'attuazione del Piano.

## **5. Corrispettivo minimo e massimo**

Il Consiglio propone che il prezzo di acquisto delle Azioni sia individuato di volta in volta, nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, entro un minimo e un massimo determinabili secondo i seguenti criteri:

- il corrispettivo minimo di acquisto non dovrà essere inferiore alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. negli ultimi dieci giorni di negoziazione prima della data di acquisto, diminuito del 10%;
- il corrispettivo massimo di acquisto non dovrà essere superiore alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. negli ultimi dieci giorni di negoziazione prima della data di acquisto, aumentato del 10%.

Per quanto riguarda l'alienazione delle Azioni, queste saranno assegnate a titolo gratuito a favore dei beneficiari del Piano, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste dal Piano.

## **6. Modalità di esecuzione delle operazioni**

Il Consiglio propone che l'Autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti sui mercati regolamentati, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., tramite intermediari finanziari all'uopo incaricati dalla Società.

Gli atti di disposizione delle Azioni proprie in portafoglio avverrà mediante assegnazione gratuita ai beneficiari del Piano 2007-2010, qualora se ne verifichino i presupposti.

## **7. Il Piano**

### *a) Ragioni che motivano l'adozione del Piano*

La Società ritiene opportuno avvalersi di uno strumento di incentivazione, fidelizzazione e *retention* del *top management*, in coerenza con le prassi diffuse in Italia e all'estero, recentemente oggetto di apprezzamento anche da parte del Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., ai cui suggerimenti il Piano si allinea. In particolare, il Piano intende offrire al *top management* una forte motivazione alla creazione di valore per tutti gli azionisti, introducendo un elemento di

remunerazione basato su parametri direttamente correlati al ritorno reddituale e patrimoniale dell'investimento effettuato.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene questa considerazione particolarmente importante per una società che opera in uno scenario altamente competitivo e in continua evoluzione.

#### *b) Destinatari*

Il Piano è rivolto

- agli Amministratori Esecutivi con responsabilità diretta sui risultati di *business* di Telecom Italia S.p.A., nonché
- ai diretti riporti degli Amministratori Esecutivi e ad altre risorse titolari di ruoli strategici all'interno del Gruppo, con rapporto di lavoro dipendente o collaborazione con Telecom Italia S.p.A. o società controllate,

che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società nominato dall'Assemblea convocata per l'approvazione della presente proposta (nel seguito, "i Destinatari").

#### *c) Durata del Piano*

Il Piano ha durata triennale, con maturazione del diritto all'assegnazione a fine periodo, in base alla *performance* consuntivata dall'Azione su base triennale.

E' peraltro prevista l'assegnazione anticipata e la consuntivazione *pro quota* relativamente al singolo anno o al biennio di effettiva permanenza del Destinatario nel Piano (secondo modalità disciplinate analiticamente nel Regolamento di attuazione del Piano, che sarà a tempo debito adottato dal Consiglio di Amministrazione) in caso di

- morte, collocamento in quiescenza, invalidità del Destinatario;
- revoca dalla partecipazione al Piano del singolo Destinatario;
- uscita dal Gruppo della società o del ramo d'azienda alla quale il rapporto di lavoro o collaborazione del Destinatario afferisce;
- cancellazione o sospensione del Piano;
- effettiva durata del mandato consiliare per un tempo inferiore al triennio.

In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione, ovvero licenziamento per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa del Destinatario (o fattispecie equivalenti con riferimento al rapporto di amministrazione), sarà possibile l'assegnazione di azioni nei limiti del 50% di quanto maturato *pro quota*.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di sospendere o cancellare il Piano in funzione di eventi, operazioni straordinarie, progetti di investimento/disinvestimento che il Consiglio di Amministrazione giudichi di particolare rilevanza e ad oggi non previsti.

#### *d) Oggetto e modalità di attuazione del Piano*

Il Piano consiste nell'attribuzione ai Destinatari del diritto all'assegnazione gratuita di Azioni, in numero predefinito al momento dell'attribuzione del diritto e di valore non superiore a 3 volte la retribuzione fissa annua, variabile in funzione del grado di raggiungimento di predeterminati obiettivi di *performance*.

Allo scopo saranno utilizzati idonei indicatori volti a orientare i Destinatari alla creazione di valore in termini di remunerazione assoluta degli azionisti e di *performance* azionaria relativa rispetto agli indici del mercato di riferimento.

I parametri saranno in particolare rappresentati

- dal valore del *Total Shareholder Return* (TSR) di Telecom Italia, dove

$$\text{TSR} = \frac{(\text{Share price}_{\text{end of period}} - \text{Share Price}_{\text{begin of period}}) + \text{Dividends}}{\text{Share Price}_{\text{begin of period}}}$$

- dalla *performance* azionaria di Telecom Italia rispetto all'indice Dow Jones Stoxx settore TLC.

#### *e) Condizioni per l'assegnazione delle Azioni*

Il diritto all'assegnazione delle Azioni è condizionato al permanere del rapporto di amministrazione o collaborazione/lavoro dipendente del Destinatario con la Società o sue controllate per l'intera durata del Piano, fatte salve le specifiche situazioni che daranno diritto all'assegnazione anticipata delle Azioni, come da Regolamento di attuazione.

Detto Regolamento disciplinerà anche le modifiche e/o integrazioni del Regolamento stesso che si rendessero necessarie o opportune in caso di mutamento della normativa applicabile o di eventi particolari o straordinari suscettibili di influire sul Piano. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione si riserva di intervenire in qualsiasi momento, con le modalità più opportune, per revocare o rettificare termini e modalità di partecipazione al Piano.

Non sono previsti vincoli di indisponibilità sulle Azioni assegnate ai Destinatari.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

### **Proposta**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Telecom Italia S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la "Relazione"),

### **delibera**

1. di revocare l'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 13 aprile 2006 all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie;
2. di autorizzare, per il periodo massimo consentito dalla normativa applicabile a decorrere dalla data della presente delibera assembleare, l'acquisto, in una o più volte e in qualsiasi momento, di azioni ordinarie Telecom Italia S.p.A. per un massimo di n. 25.000.000 azioni ordinarie e quindi entro lo 0,129% del capitale sociale.

Il corrispettivo per gli acquisti dovrà collocarsi tra un minimo e un massimo corrispondenti alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie registrati da Borsa Italiana S.p.A. negli ultimi dieci giorni di negoziazione prima della data di acquisto, rispettivamente diminuita o aumentata del 10%. L'acquisto delle azioni proprie dovrà comunque avvenire nei limiti delle riserve disponibili, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione. Gli acquisti dovranno essere effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e regolamentare;

3. di approvare il piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Telecom Italia S.p.A. rivolto agli Amministratori Esecutivi della Società, a diretti riporti degli Amministratori Esecutivi e ad altre risorse titolari di ruoli strategici dipendenti o collaboratori di Telecom Italia S.p.A. o di società controllate, che saranno nel dettaglio individuati dal Consiglio di Amministrazione *pro tempore*, nei termini di massima risultanti dalla Relazione (il “Piano 2007-2010”);
4. di autorizzare, nei limiti temporali necessari alla realizzazione del Piano 2007-2010, l’assegnazione a titolo gratuito ai destinatari del Piano 2007-2010, in tutto o in parte, in una o più volte e in qualsiasi momento, delle azioni ordinarie Telecom Italia S.p.A. acquistate come sopra o *aliunde*, ovvero anche delle azioni ordinarie già in possesso di Telecom Italia S.p.A. alla data della presente deliberazione;
5. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e alienazione delle azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili;
6. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano 2007-2010; in particolare, e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere, con le modalità più opportune, di: (i) individuarne i destinatari e determinare il quantitativo di azioni da assegnare a ciascuno di essi; (ii) fissare i parametri di *performance* ai quali subordinare l’assegnazione delle azioni; (iii) stabilire ogni altro termine e condizione per l’esecuzione del Piano 2007-2010; (iv) predisporre ed approvare il Regolamento del Piano 2007-2010, nonché modificarlo e/o integrarlo;
7. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso a ciascuno dei legali rappresentanti della Società, anche a mezzo di delegati, affinché con le modalità indicate diano attuazione alle operazioni oggetto della presente deliberazione.



## **Determinazioni conseguenti alla scadenza dell'incarico di revisione già conferito a Reconta Ernst & Young S.p.A.**

Signori Azionisti,

con il rilascio della relazione di revisione sul bilancio al 31 dicembre 2006 scade l'incarico di revisione affidato a Reconta Ernst & Young S.p.A. dall'Assemblea del 6 maggio 2004: siete quindi chiamati ad assumere le determinazioni conseguenti.

A questo riguardo, nell'ambito della riforma della disciplina della revisione contabile delle società quotate e dei relativi gruppi, la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. Legge sulla tutela del risparmio), così come modificata dal d.lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006, ha introdotto il divieto del rinnovo dell'incarico di revisione, rideterminandone peraltro la durata in nove esercizi (in precedenza l'incarico durava tre anni e poteva essere conferito per un totale di tre mandati successivi). La disciplina transitoria ha tuttavia previsto *una tantum* la possibilità, in occasione dell'assemblea di bilancio, di prorogare gli incarichi in essere portando a nove anni la durata complessiva del rapporto con il revisore in carica.

Rispetto all'*iter* di formalizzazione dell'incarico, nel nuovo quadro normativo è previsto che la deliberazione di conferimento dell'incarico di revisione avvenga da parte dell'Assemblea sulla base di proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge in materia di durata e conferimento dell'incarico di revisione del bilancio,

### **invita l'Assemblea**

ad approvare la proposta all'uopo formulata dal Collegio Sindacale.



**Proposta motivata del Collegio Sindacale all'Assemblea per la proroga della durata dell'incarico di revisione contabile affidato alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. per il triennio 2007-2009**

Signori Azionisti,

come noto, la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (legge sulla tutela del risparmio), a seguito del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 (c.d. decreto "correttivo"), ha modificato le previsioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito TUF) con riferimento alla disciplina della revisione contabile degli emittenti e dei relativi gruppi. Il nuovo testo dell'art. 159 del TUF prevede ora che il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato sia deliberato dall'Assemblea (che provvede altresì all'approvazione del relativo compenso) sulla base di una "proposta motivata" dell'organo di controllo.

La citata legge 262/2005 (nel testo modificato dal D. Lgs. 303/2006, di coordinamento con la suddetta legge, tra gli altri, del TUF) ha fissato - modificando l'art. 159, comma 4, del TUF - la durata complessiva dell'incarico di revisione in nove esercizi, introducendo il divieto di rinnovi e di nuovo conferimento dell'incarico se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente incarico. Peraltro, la disposizione transitoria contenuta nell'art. 8, comma settimo, del D. Lgs. 303/2006 consente di prorogare, entro la data della prima assemblea chiamata ad approvare il bilancio, gli incarichi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la cui durata complessiva (tenuto conto dei rinnovi o delle proroghe intervenuti) non abbia superato i nove esercizi, al fine di adeguarne la durata al limite di cui al novellato art. 159, comma 4, del TUF, fissato, come detto, a nove esercizi.

Con il rilascio della relazione di revisione sul bilancio al 31 dicembre 2006, viene a scadenza il secondo mandato triennale di revisione conferito alla società Reconta Ernst & Young S.p.A dall'assemblea degli azionisti di Telecom Italia riunitasi in data 6 maggio 2004.

Il Collegio Sindacale della Società è, dunque, chiamato, in applicazione della nuova normativa in materia, come sopra illustrata, a rilasciare all'assemblea degli azionisti una proposta motivata in tema di conferimento dell'incarico alla società di revisione.

A tal fine, il Collegio Sindacale, unitamente al Comitato per il controllo interno e per la *corporate governance* della Società, si è confrontato con il *management* e con il Preposto al controllo interno circa l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dalla legge di prorogare l'incarico della società di revisione per un ulteriore periodo (vale a dire, per gli esercizi 2007, 2008 e 2009), nel rispetto della prescrizione legislativa, di cui al citato art. 159, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, che ne fissa il limite a nove esercizi e si è al riguardo determinato favorevolmente, anche sulla base delle considerazioni svolte dal *management* e dal Preposto al controllo interno e che l'organo di controllo ha condiviso. L'esito di tale valutazione viene nel seguito riprodotto.

Il Collegio Sindacale ha considerato, anzitutto, la presenza di un rapporto consolidato con il revisore in carica, risultato degli anni di lavoro comune, che occorrerebbe ricostituire *ex novo* con un diverso interlocutore e ha tenuto conto delle rilevanti attività di implementazione sia delle competenze interne sia di quelle del revisore esterno vuoi rispetto al *Sarbanes-Oxley Act* (in particolare per quanto concerne la *Section 404*, vale a dire la valutazione sull'efficacia dei controlli interni a presidio dell'affidabilità delle informazioni amministrativo-contabili utilizzate per la redazione del bilancio, nel rispetto dei principi contabili di riferimento) vuoi rispetto all'introduzione degli IFRS, progetti in relazione ai quali un cambiamento di interlocutore potrebbe vanificare gli ingenti investimenti effettuati dalla Società oltre che i percorsi costruiti e condivisi con l'attuale revisore.

Il Collegio Sindacale ha quindi esaminato (nelle riunioni del 31 gennaio e del 1° marzo 2007, tenutesi entrambe in forma congiunta con il Comitato per il controllo interno e per la *corporate governance*) la proposta formulata al riguardo da Reconta Ernst & Young S.p.A., approvandone i contenuti economici e deliberandone la sottoposizione all'Assemblea.

Nel corso di tali riunioni, il Collegio Sindacale ha, in particolare, preso atto, ricevendo, al riguardo, conferma dal *management* e dal Preposto al controllo interno, della coerenza delle tariffe e dei volumi di attività proposti da Reconta Ernst & Young S.p.A.

rispetto al *benchmark* nazionale per la revisione dei bilanci e della contabilità di imprese comparabili a Telecom Italia. Gli elementi di costo e di impegno dell'offerta di servizi professionali ricevuta distinti per tipologia di attività, per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, possono essere così sintetizzati:

<b>Documento</b>	<b>Tipologia del lavoro del revisore</b>	<b>Durata incarico</b>	<b>Numero ore annuali</b>	<b>Corrispettivo (euro)</b>
Bilancio d'esercizio	Revisione completa	2007/2008/2009	13.600	1.260.000
Bilancio consolidato	Attività di coordinamento e di controllo del processo di consolidamento dei dati e revisione completa del bilancio consolidato	2007/2008/2009	2.000	230.000
Relazione semestrale individuale e consolidata	Revisione limitata	2007/2008/2009	2.900	280.000

I tempi e i compensi per la revisione contabile del bilancio d'esercizio includono quelli relativi alle attività di cui all'art. 155, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 58/1998, concernenti la verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

I corrispettivi indicati non includono le spese dirette e di segreteria (che verranno addebitate al costo, secondo le modalità indicate nella proposta) e l'IVA.

La proposta di servizi professionali prevede l'adeguamento annuale degli onorari (primo adeguamento il 1° luglio 2007), in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività - NIC - con tabacchi) rispetto all'anno precedente (base: giugno 2006).

La stima delle ore e degli onorari di cui alla proposta del revisore non include le attività aggiuntive necessarie qualora si verificassero operazioni significative e complesse al momento non prevedibili; gli onorari potranno pertanto essere adeguati a consuntivo qualora, nel corso dell'incarico, si dovessero presentare circostanze eccezionali o imprevedibili tali da modificare in più o in meno gli impegni preventivati, in termini di risorse e di tempi.

Il Collegio Sindacale ha rilevato inoltre che:

- la proposta di Reconta Ernst & Young contiene il piano di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli anni 2007, 2008 e 2009, al fine di esprimere il giudizio di cui all'art. 156 del D.Lgs. 58/1998 e che detto piano risulta adeguato e completo;
- la proposta contiene l'illustrazione del livello di impegno programmato ai fini della revisione contabile limitata della relazione semestrale individuale e consolidata per gli anni 2007, 2008 e 2009 (al 30 giugno) e che l'impegno risulta adeguato;
- la proposta contiene l'illustrazione delle procedure per espletare le verifiche previste dall'art. 155, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 58/1998 e che dette procedure risultano adeguate;
- la Società di revisione in esame risulta rispondere ai requisiti di indipendenza previsti dalla legge e che, allo stato, non risultano situazioni di incompatibilità;
- la Società di revisione in esame risulta disporre di organizzazione e idoneità tecnica adeguate all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere;
- il compenso richiesto, come detto, appare congruo;
- anche il Comitato per il controllo interno e per la *corporate governance*, ai sensi del Codice di Autodisciplina adottato da Telecom Italia S.p.A., ha valutato le proposte formulate dalla Società di revisione e si è espresso favorevolmente alla proroga della durata dell'incarico a Reconta Ernst & Young,

Tutto quanto sopra premesso, il Collegio Sindacale di Telecom Italia S.p.A. sottopone alla Vostra approvazione la seguente

### **Proposta**

L'Assemblea ordinaria di Telecom Italia S.p.A., esaminata la Proposta motivata del Collegio Sindacale,

### **delibera**

1. ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, di prorogare a Reconta Ernst & Young S.p.A. (iscritta all'Albo speciale delle Società di Revisione) l'incarico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio di Telecom Italia S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Telecom Italia per gli

esercizi 2007, 2008 e 2009, approvando i corrispettivi spettanti alla stessa società di revisione per ciascuno dei suddetti esercizi nella misura di euro 1.260.000 per il bilancio d'esercizio di Telecom Italia S.p.A. e di euro 230.000 per il bilancio consolidato del Gruppo Telecom Italia;

2. conseguentemente, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997, di prorogare a Reconta Ernst & Young S.p.A. l'incarico per la revisione contabile limitata della relazione semestrale in forma individuale e consolidata di Telecom Italia S.p.A. per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, approvando il corrispettivo spettante alla stessa società di revisione per ciascuno dei suddetti esercizi nella misura di euro 280.000;
3. che tali corrispettivi siano oggetto di adeguamento annuale (primo adeguamento il 1° luglio 2007), in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività – NIC – con tabacchi) rispetto all'anno precedente (base: giugno 2006);
4. che gli onorari come sopra riconosciuti possano essere adeguati a consuntivo qualora, nel corso dell'incarico, si dovessero presentare circostanze eccezionali o imprevedibili tali da modificare gli impegni preventivati, in termini di risorse e tempi.



## **Modifica del regolamento assembleare approvato con deliberazione dell'Assemblea del 6 maggio 2004**

Signori Azionisti,

in stretto collegamento con le modifiche proposte al testo statutario, di cui in sede straordinaria, siete chiamati a esaminare l'aggiornamento del regolamento assembleare adottato dall'Assemblea del 6 maggio 2004 (a valle della fusione per incorporazione della "vecchia" Telecom Italia, che già si era dotata di tale strumento, in Olivetti, che ne era priva), ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale.

Gli interventi più significativi riguardano le ricadute sull'organizzazione dei lavori assembleari dell'introduzione, da parte della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. Legge sulla tutela del risparmio), della possibilità d'integrazione dell'ordine del giorno a richiesta dei soci. Si esplicita di conseguenza la possibilità per il Presidente della riunione

- di concedere uno spazio per l'illustrazione orale, a cura degli stessi soci proponenti, degli argomenti da loro introdotti all'ordine del giorno;
- di modificare opportunamente l'ordine di trattazione delle materie in discussione, per tener conto dell'agenda così come integrata a richiesta dei soci.

Nel contempo, viene assicurata ai soci proponenti la stessa facoltà riconosciuta al Consiglio di Amministrazione di modificare o integrare, nel corso dei lavori, le proprie proposte.

Per quanto poi riguarda il voto per corrispondenza, la relativa disciplina viene ridotta agli aspetti essenziali, onde consentire alla Società la massima flessibilità nell'adeguamento delle relative *technicalities*, anche alla luce degli stimoli a considerare le nuove opportunità offerte dalle tecnologie in materia di voto "*in absentia*" provenienti dalla Commissione Europea. Appare dunque conveniente dotare da subito la Società degli strumenti necessari perché possa cogliere con prontezza le eventuali suddette opportunità, sempre in un quadro di tutela del suo azionariato, e dunque ferma l'esigenza di assicurare l'efficienza del momento assembleare.

Le restanti modifiche sono di forma, e orientate a fini di maggiore chiarezza espositiva.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

### **Proposta**

L'Assemblea Ordinaria di Telecom Italia S.p.A.,

- visto l'art. 20 dello Statuto sociale;
- richiamata la deliberazione assunta dall'Assemblea del 6 maggio 2004;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

### **delibera**

di modificare gli attuali articoli 3, 4, 11, 13, 14 e 15 del Regolamento assembleare, approvato con deliberazione dell'Assemblea del 6 maggio 2004 citata in premessa, e di introdurre un nuovo articolo 8, con conseguente aggiornamento della numerazione complessiva dell'articolato, nei termini risultanti dal testo di seguito riportato:

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO PROPOSTO (CON EVIDENZA DELLE VARIAZIONI)</b>
<p><b>ARTICOLO 1</b></p> <p>- Il presente Regolamento trova applicazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.</p> <p><b>ARTICOLO 2</b></p> <p>- Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, provvede il Presidente della riunione (nel seguito "il Presidente") adottando – come da legge e Statuto – le misure e le soluzioni ritenute più opportune.</p> <p><b>ARTICOLO 3</b></p> <p>- Possono partecipare all'Assemblea con diritto di intervento alla discussione e di voto coloro che sono a ciò legittimati ai sensi della disciplina applicabile (nel seguito "i Partecipanti").</p> <p>- Fatta salva diversa indicazione nell'avviso di convocazione, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della stessa almeno un'ora prima di quella fissata per la riunione. Identificati i Partecipanti e verificata la loro</p>	<p><b>ARTICOLO 1</b></p> <p><u>1.1</u> Il presente Regolamento trova applicazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.</p> <p><b>ARTICOLO 2</b></p> <p><u>2.1</u> Ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, provvede il Presidente della riunione (nel seguito "il Presidente") adottando – come da legge e Statuto – le misure e le soluzioni ritenute più opportune.</p> <p><b>ARTICOLO 3</b></p> <p><u>3.1</u> Possono partecipare all'Assemblea con diritto di intervento alla discussione e di voto coloro che sono a ciò legittimati ai sensi della disciplina applicabile (nel seguito "i Partecipanti").</p> <p><u>3.2</u> Fatta salva diversa indicazione nell'avviso di convocazione, l'identificazione personale e la verifica della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della stessa almeno un'ora prima di quella fissata per la riunione. Identificati i Partecipanti e verificata la loro</p>

legittimazione, sotto la supervisione del Presidente, il personale ausiliario messo a disposizione dalla Società rilascia apposito contrassegno di riconoscimento valido ai fini del controllo e dell'esercizio del voto.

- Ai Partecipanti è assicurata la possibilità di seguire il dibattito, intervenire nel corso del medesimo, esercitare il diritto di voto, con le modalità tecniche volta per volta determinate dal Presidente.
- I Partecipanti che, dopo l'ammissione in Assemblea, per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui questa si svolge ne danno comunicazione al personale ausiliario.

#### ARTICOLO 4

- Possono assistere alla riunione gli Amministratori nonché dirigenti, dipendenti della Società o delle società del Gruppo e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.
- Con il consenso del Presidente, possono seguire i lavori professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, accreditati per la singola Assemblea.
- Coloro che sono accreditati per seguire i lavori devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

#### ARTICOLO 5

- Come da legge e Statuto, spetta al Presidente dirigere i lavori assembleari, assicurando le migliori condizioni di un suo ordinato ed efficace svolgimento.
- Il Presidente può consentire l'utilizzo di strumenti di registrazione audio-video e di trasmissione.

#### ARTICOLO 6

- Il Presidente è assistito nella conduzione dei lavori e nella redazione del verbale da un Segretario, quando non sia presente un Notaio. Il Segretario o il Notaio possono a propria volta farsi assistere da persone di propria fiducia.
- Il Presidente, ai fini della gestione delle procedure di voto (ivi inclusa la verifica della validità delle schede di voto per corrispondenza), è coadiuvato da scrutatori; può utilizzare personale ausiliario per assicurare il necessario supporto tecnico ed il servizio d'ordine.

#### ARTICOLO 7

- Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, trascorso un congruo lasso di tempo ne viene data comunicazione ai Partecipanti e la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno deve intendersi rimessa alla eventuale successiva convocazione.
- Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e salva opposizione della maggioranza

legittimazione, sotto la supervisione del Presidente, il personale ausiliario messo a disposizione dalla Società ~~rilascia~~ fornisce ai Partecipanti apposito ~~contrassegno di riconoscimento valido~~ ai fini del controllo e dell'esercizio del voto.

3.3 Ai Partecipanti è assicurata la possibilità di seguire il dibattito, intervenire nel corso del medesimo, esercitare il diritto di voto, con le modalità tecniche volta per volta determinate dal Presidente.

3.4 I Partecipanti che, dopo l'ammissione in Assemblea, per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui questa si svolge ne danno comunicazione al personale ausiliario.

#### ARTICOLO 4

4.1 Possono assistere alla riunione gli Amministratori nonché, con le modalità determinate dal Presidente, dirigenti, dipendenti della Società o delle società del Gruppo e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.

4.2 Con il consenso del Presidente e le modalità dallo stesso determinate, possono seguire i lavori professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, accreditati per la singola Assemblea.

4.3 Coloro che sono accreditati per seguire i lavori devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire a richiesta.

#### ARTICOLO 5

5.1 Come da legge e Statuto, spetta al Presidente dirigere i lavori assembleari, assicurando le migliori condizioni di un suo ordinato ed efficace svolgimento.

5.2 Il Presidente può consentire l'utilizzo di strumenti di registrazione audio-video e di trasmissione.

#### ARTICOLO 6

6.1 Il Presidente è assistito nella conduzione dei lavori e nella redazione del verbale da un Segretario, quando non sia presente un Notaio. Il Segretario o il Notaio possono a propria volta farsi assistere da persone di propria fiducia.

6.2 Il Presidente, ai fini della gestione delle procedure di voto (ivi inclusa la verifica della validità delle schede di voto per corrispondenza), è coadiuvato da scrutatori; può utilizzare personale ausiliario per assicurare il necessario supporto tecnico ed il servizio d'ordine.

#### ARTICOLO 7

7.1 Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, trascorso un congruo lasso di tempo ne viene data comunicazione ai Partecipanti e la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno deve intendersi rimessa alla eventuale successiva convocazione.

7.2 Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e salva opposizione della maggioranza del

del capitale rappresentato in Assemblea, può sospendere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

#### **ARTICOLO 8**

- Il Presidente stabilisce l'ordine di discussione delle materie da trattare, anche in successione diversa da quella risultante dall'avviso di convocazione.
- E' sua facoltà prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.
- Il Presidente e, su suo invito, coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 9**

- Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza del dibattito ed impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.
- Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, può determinare in apertura di riunione il periodo di tempo - comunque non inferiore a 15 minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.
- Il Presidente richiama i Partecipanti a rispettare i limiti di durata preventivamente fissati per gli interventi, oltre che ad attenersi alle materie poste all'ordine del giorno. In caso di eccessi e/o abusi il Presidente toglie la parola a chi se ne sia reso responsabile.

#### **ARTICOLO 10**

- Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al Presidente o al Segretario, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale la domanda di intervento si riferisce.
- I Partecipanti possono chiedere di prendere la parola una seconda volta nel corso della stessa discussione, per una durata non superiore a cinque minuti, unicamente al fine di effettuare una replica o di formulare dichiarazioni di voto.

#### **ARTICOLO 11**

- Il Consiglio di Amministrazione e i Partecipanti hanno facoltà di avanzare, motivandole, proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione

capitale rappresentato in Assemblea, può sospendere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

#### **ARTICOLO 8**

8.1 In apertura dei lavori il Presidente riepiloga gli argomenti all'ordine del giorno della riunione.

8.2 Il Presidente ha facoltà di concedere ai soci che abbiano richiesto, ai sensi di legge e Statuto, l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea un tempo non superiore a 15 minuti per illustrare le corrispondenti proposte deliberative e per esporne le motivazioni.

#### **ARTICOLO 9**

9.1 Il Presidente stabilisce l'ordine di discussione delle materie da trattare, anche in successione diversa da quella risultante dall'avviso di convocazione.

9.1 E' sua facoltà prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno, ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti all'ordine del giorno.

9.3 Il Presidente e, su suo invito, coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

#### **ARTICOLO 10**

10.1 Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza del dibattito ed impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.

10.2 Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, può determinare in apertura di riunione il periodo di tempo - comunque non inferiore a 15 minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento.

10.3 Il Presidente richiama i Partecipanti a rispettare i limiti di durata preventivamente fissati per gli interventi, oltre che ad attenersi alle materie poste all'ordine del giorno. In caso di eccessi e/o abusi il Presidente toglie la parola a chi se ne sia reso responsabile.

#### **ARTICOLO 11**

11.1 Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al Presidente o al Segretario, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fin tanto che il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale la domanda di intervento si riferisce.

11.2 I Partecipanti possono chiedere di prendere la parola una seconda volta nel corso della stessa discussione, per una durata non superiore a cinque minuti, unicamente al fine di effettuare una replica o di formulare dichiarazioni di voto.

#### **ARTICOLO 12**

12.1 Il Consiglio di Amministrazione e i Partecipanti hanno facoltà di avanzare, motivandole, proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione

rispetto a quelle eventualmente in origine formulate dal Consiglio di Amministrazione.

- Il Presidente valuta la compatibilità delle proposte in relazione all'ordine del giorno della riunione e alle disposizioni applicabili. In ogni caso non sono ammesse proposte dei Partecipanti rispetto ad argomenti sui quali, a norma di legge, l'Assemblea delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta.

#### ARTICOLO 12

- Possono intervenire nella discussione i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci; possono altresì prendere la parola, su invito del Presidente, anche per fornire risposte a eventuali richieste di chiarimento, coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

#### ARTICOLO 13

- Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni, disponendo che la votazione su un argomento intervenga immediatamente dopo la chiusura della relativa discussione, oppure al termine del dibattito su tutti i punti all'ordine del giorno.
- Il Presidente stabilisce le modalità di svolgimento di ciascuna votazione nonché le modalità di rilevazione e computo dei voti ed è responsabile dell'accertamento dei risultati.

#### ARTICOLO 14

- Il voto può essere espresso per corrispondenza esclusivamente utilizzando la scheda messa a disposizione dalla Società, da far pervenire all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione non oltre 48 ore precedenti la singola riunione.
- Non è consentito l'esercizio del voto per corrispondenza da parte di delegati dell'avente diritto.
- La scheda deve essere compilata secondo le istruzioni riportate sull'apposito modulo e recare la sottoscrizione del votante. In caso di contitolarità del diritto di voto, è richiesta la sottoscrizione di tutti i contitolari.
- La scheda deve essere accompagnata da idonea documentazione atta a comprovare la legittimazione di chi la sottoscrive. La valutazione dell'idoneità di detta documentazione compete al Presidente.
- L'interpretazione delle manifestazioni di voto contenute nella scheda è competenza del Presidente. Non sono prese in considerazione ai fini della votazione le schede con manifestazioni di voto da lui ritenute equivoche.

#### ARTICOLO 15

- Ultimate le operazioni di voto ed effettuati i necessari conteggi con l'ausilio degli scrutatori e del Segretario, vengono proclamati i risultati della votazione.

rispetto a quelle eventualmente ~~in origine~~ formulate dallo stesso Consiglio di Amministrazione ovvero dai soci richiedenti l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, ai sensi di legge e Statuto.

~~12.2~~ Il Presidente valuta la compatibilità delle proposte in relazione all'ordine del giorno della riunione e alle disposizioni applicabili. ~~In ogni caso non sono ammesse proposte dei Partecipanti rispetto ad argomenti sui quali, a norma di legge, l'Assemblea delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta.~~

#### ARTICOLO 13

~~13.1~~ Possono intervenire nella discussione i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci; possono altresì prendere la parola, su invito del Presidente, anche per fornire risposte a eventuali richieste di chiarimento, coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

#### ARTICOLO 14

~~14.1~~ Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni, disponendo che la votazione su un argomento intervenga immediatamente dopo la chiusura della relativa discussione, oppure al termine del dibattito su tutti i punti all'ordine del giorno.

~~14.2~~ Il Presidente stabilisce l'ordine di votazione delle proposte sui diversi argomenti e le modalità di svolgimento di ciascuna votazione nonché le modalità di rilevazione e computo dei voti ed è responsabile dell'accertamento dei risultati.

#### ARTICOLO 15

~~15.1~~ Il voto può essere espresso per corrispondenza ~~esclusivamente~~ utilizzando gli strumenti la scheda messa a disposizione dalla Società, da far pervenire ~~all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione non oltre 48 ore precedenti la singola riunione.~~

~~Non è consentito l'esercizio del voto per corrispondenza da parte di delegati dell'avente diritto.~~

~~La scheda deve essere compilata secondo le istruzioni riportate sull'apposito modulo e recare la sottoscrizione del votante. In caso di contitolarità del diritto di voto, è richiesta la sottoscrizione di tutti i contitolari.~~

~~15.2~~ ~~La scheda deve essere accompagnata da idonea documentazione atta a comprovare la legittimazione di chi la sottoscrive.~~ La valutazione della legittimazione al voto del votante e in generale la valutazione della validità del voto espresso e dell'idoneità di detta documentazione compete al Presidente. ~~La sua interpretazione delle manifestazioni di voto contenute nella scheda è~~ sono competenza del Presidente. ~~Non sono prese in considerazione ai fini della votazione le schede con manifestazioni di voto da lui ritenute equivoche.~~

#### ARTICOLO 16

~~16.1~~ Ultimate le operazioni di voto scrutinio ed effettuati i necessari conteggi con l'ausilio degli scrutatori e del Segretario, vengono proclamati i risultati della votazione.



**Modifica degli artt. 3 (oggetto), 6 (azioni di risparmio), 8 (obbligazioni), 9 (nomina del Consiglio di Amministrazione), 10 (cariche sociali), 11 (riunioni del Consiglio di Amministrazione), 12 (competenze del Consiglio di Amministrazione), 13 (dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), 14 (flussi informativi degli amministratori esecutivi verso gli altri consiglieri e i sindaci), 15 (rappresentanza della Società), 16 (compensi del Consiglio di Amministrazione), 17 (Collegio Sindacale), 18 (convocazione dell'Assemblea), 19 (intervento all'Assemblea), 20 (svolgimento dei lavori assembleari) e 21 (destinazione dell'utile) dello Statuto sociale; numerazione dei singoli commi che compongono gli articoli dello statuto sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

in questa Assemblea siete altresì chiamati, in sede straordinaria, a esaminare una cospicua serie di proposte di revisione dello Statuto.

L'occasione dell'intervento è data dall'esigenza di adeguamento del testo statutario alle disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. Legge sulla tutela del risparmio), così come modificata dal d.lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006, entro il 30 giugno 2007. Sono altresì prospettate alcune modifiche che rispondono a raccomandazioni e spunti ritratti dal nuovo Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana (edizione marzo 2006).

Non è stato invece, purtroppo, possibile tener conto della disciplina regolamentare della Consob, di attuazione della Legge sulla tutela del risparmio, in quanto non disponibile al momento della convocazione della presente Assemblea. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione fa riserva di procedere successivamente, nei tempi e nei modi che risulteranno opportuni, tenuto conto del numero e della qualità degli interventi che la lettura della disciplina della Consob suggeriranno.

L'esigenza di sottoporre all'Assemblea le sopra riferite modifiche statutarie "eterodirette" rappresenta altresì un'opportunità per promuovere ulteriori emendamenti di aggiornamento e - il Consiglio di Amministrazione ritiene - di miglioramento del

testo, orientati a dare maggiore chiarezza, sistematicità e completezza all'insieme delle regole alla base del rapporto tra i soci di Telecom Italia.

Nel seguito, vengono illustrate in forma sintetica le modifiche proposte.

### **Oggetto (art. 3)**

Le modifiche dell'art. 3 rispondono all'esigenza di adeguare la descrizione della *mission* della Società (risalente, nell'attuale configurazione, al 1997) a una realtà nel frattempo profondamente mutata.

I servizi di telecomunicazioni al centro della descrizione dello scopo sociale di Telecom Italia sono testualmente connotati da un riferimento dinamico rappresentato dall'evoluzione delle tecnologie. Per altro verso, nella lettera dell'articolato trovano ancora grande evidenza attività dismesse o desuete, mentre una serie di riferimenti appare superata dall'evoluzione normativa e regolamentare.

L'intervento sulla forma della clausola risponde dunque a un'esigenza di chiarezza e modernizzazione di un testo ormai obsoleto, senza - ovviamente - procedere ad alcun cambiamento sostanziale, e dunque senza integrare ipotesi di recesso *ex art. 2437 cod.civ.*.

### **Azioni di risparmio e obbligazioni (artt. 6 e 8)**

Viene disciplinata per la prima volta la materia delle organizzazioni di categoria degli azionisti di risparmio (art. 6) e dei portatori di obbligazioni (art. 8). In entrambi i casi si introduce il principio del sostenimento degli oneri relativi da parte della Società, peraltro in via principale rispetto ai costi organizzativi delle assemblee e al compenso del rappresentante comune degli azionisti di risparmio (in quanto, appunto, anch'essi soci), in via sussidiaria invece, e comunque entro limiti da predeterminarsi dal Consiglio di Amministrazione, rispetto ai compensi del rappresentante comune degli obbligazionisti (in quanto creditori e terzi rispetto alla Società), ovvero della pluralità di rappresentanti comuni dei portatori delle obbligazioni di cui ai vari prestiti emessi dalla Società.

Si è inteso così trovare rimedio pratico - nel rispetto dei ruoli e delle autonomie dei diversi attori, portatori di diversi interessi - alle difficoltà di funzionamento incontrate dalle assemblee di questi importanti finanziatori dell'impresa, difficoltà probabilmente determinate da un quadro normativo ormai inadatto alla realtà dei mercati finanziari.

### **Consiglio di Amministrazione (artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)**

Rispetto alla disciplina del Consiglio di Amministrazione vengono proposti vari interventi, di cui alcuni di mero chiarimento o semplificazione del testo (così, in specie, rispetto agli artt. 15 e 16), altri invece di adeguamento al rinnovato quadro legislativo e regolamentare.

Per quanto concerne le modalità di nomina dell'organo collegiale (art. 9), resta fermo il meccanismo per liste concorrenti, già recepito nel 1997 in sede di privatizzazione. La disciplina della percentuale di partecipazione necessaria per la presentazione di una lista di candidati si fa tuttavia più articolata, nell'eventualità che l'intervento regolamentare della Consob possa consentire l'esercizio di questa fondamentale facoltà a un numero inferiore di soci.

Per altro verso, il termine di presentazione delle liste da parte dei soci è reso più oneroso per chi avanza le candidature, nell'interesse della generalità del mercato a disporre tempestivamente degli elementi necessari, in vista dell'Assemblea. L'allineamento al termine raccomandato dal nuovo Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana del 2006 comporta il deposito della documentazione almeno quindici (anziché dieci) giorni prima della riunione. Alla stessa finalità sono informate le novità riguardanti le *technicalities* di pubblicità preventiva delle diverse informazioni richieste (accettazione della candidatura, attestazioni di possesso dei requisiti, *curricula vitae*...).

Esigenze di natura operativa suggeriscono poi di rivedere le disposizioni in materia di cariche sociali (art. 10), assicurando la possibilità di nominare più Vice Presidenti, ciò che peraltro impone di regolarne l'intervento in via di supplenza. Ugualmente alla luce di considerazioni operative si elimina il riferimento al meccanismo (disusato) del rilascio di estratti dai libri verbali da parte degli stessi Consiglieri, insieme con il Segretario.

L'articolo 11 contiene una migliore formulazione dei poteri di convocazione del Consiglio da parte del Presidente, mentre al secondo comma, tenuto conto dell'innovazione tecnologica e della crescente disponibilità di strumenti di comunicazione rapidi ed efficaci, si propone una riduzione dei tempi di convocazione dell'organo amministrativo, in caso d'urgenza, portando il termine minimo da ventiquattro a dodici ore.

Nell'articolo 12, a fini di adeguamento alla normativa di legge, si propone di semplificare, al primo comma, i riferimenti circa le competenze consiliari, e di aggiungere nel novero delle facoltà previste al secondo comma la possibilità di c.d. scissione semplificata, a completamento di quanto già previsto per le fusioni di società possedute in misura pari o superiore al 90%.

Alla competenza consiliare, come per legge, viene rimessa la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 13), figura di nuova introduzione da parte della Legge sulla tutela del risparmio, della quale è richiesto appunto il recepimento in Statuto. La clausola proposta prospetta un legame tra durata in carica del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato: tenuto conto dell'intenso rapporto fiduciario che fra i due intercorre, in caso di cessazione del Consiglio di Amministrazione decade anche il dirigente preposto. Quanto ai suoi requisiti di professionalità, si è previsto che tale soggetto debba essere esperto in materie amministrative, finanziarie e di controllo, disponendo altresì che il venir meno di tali requisiti determini la decadenza dalla carica.

Le modifiche all'art. 14 chiariscono i riferimenti dell'informativa (scritta) dovuta dagli Amministratori esecutivi verso i restanti consiglieri e i sindaci.

### **Collegio Sindacale (art. 17)**

In attesa del previsto intervento regolamentare della Consob, la descrizione delle modalità di nomina del Collegio Sindacale (voto di lista) viene allineata a quella relativa al Consiglio di Amministrazione.

Con l'occasione, è poi eliminata la previsione di una composizione del Collegio alternativa ed estesa a sette membri (che derivava dall'applicazione di un quadro di

riferimento ormai superato), mentre - come per legge - è cancellata la clausola che attribuiva la nomina del Presidente allo stesso Collegio, al fine di tener conto della competenza assembleare sancita in materia dalla Legge sulla tutela del risparmio. A fronte dell'evoluzione normativa, che affida questa valutazione alla Consob, risulta altresì obsoleta (ed è soppressa) la previsione statutaria di un limite al cumulo degli incarichi dei Sindaci.

Anche i restanti interventi sull'art. 17 (cfr. in particolare il meccanismo di supplenza del Presidente dell'organo di controllo e i poteri di convocazione spettanti ai singoli Sindaci) sono conseguenza delle novità legislative alla base degli emendamenti già descritti.

### **Assemblea (artt. 18, 19 e 20)**

Anche per gli articoli relativi all'Assemblea vengono operati sia interventi correlati alle nuove disposizioni normative che emendamenti di chiarimento e semplificazione.

Nel novero dei primi va ascritta l'introduzione della disciplina dell'integrazione dell'ordine del giorno assembleare su richiesta dei soci (nuovo comma 4 dell'art. 18). La clausola completa il quadro di riferimento legale con la previsione dell'onere per il proponente di redigere e rendere tempestivamente disponibile (sia pure entro termini meno gravosi di quelli applicati al Consiglio di Amministrazione) una apposita relazione illustrativa, a beneficio dei consoci.

Mirano analogamente a dare completezza al quadro normativo interno la precisazione circa le modalità di convocazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio (art. 18, comma 3) e la regolamentazione della presidenza delle diverse assemblee dei soci (art. 20).

Hanno portata esclusivamente formale le modifiche dell'art. 19 (ancora in materia assembleare) così come dell'art. 21 (in materia di destinazione dell'utile d'esercizio).

Di seguito si riporta la proposta deliberativa all'Assemblea con l'esposizione a confronto del testo statutario complessivo, nella versione attuale ed in quella che recepisce le modifiche proposte.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

### Proposta

L'Assemblea Straordinaria di Telecom Italia S.p.A.,

- vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. Legge sulla tutela del risparmio), così come modificata dal d.lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006;
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

### delibera

1. di modificare gli articoli 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dello Statuto di Telecom Italia S.p.A. nel testo di seguito riportato, con evidenza degli emendamenti introdotti

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO (CON EVIDENZA DELLE VARIAZIONI)
<p><b>DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ</b></p> <p><b>Articolo 1</b> La Società è denominata “TELECOM ITALIA S.p.A.”.</p> <p><b>Articolo 2</b> La Società ha sede a Milano.</p> <p><b>Articolo 3</b> La Società ha per oggetto: - l’installazione e l’esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, compresi sistemi spaziali a mezzo satelliti artificiali, stazioni radioelettriche, anche a bordo di navi, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l’espletamento e la gestione, senza limiti territoriali, dei servizi di telecomunicazioni in concessione ad uso pubblico ed in libero mercato, quali anche risultanti dall’evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, compresa quella di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telematica ed elettronica;</p>	<p><b>DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO E DURATA DELLA SOCIETÀ</b></p> <p><b>Articolo 1</b> <u>1.1</u> - La Società è denominata “TELECOM ITALIA S.p.A.”.</p> <p><b>Articolo 2</b> <u>2.1</u> - La Società ha sede a Milano.</p> <p><b>Articolo 3</b> <u>3.1</u> - La Società ha per oggetto: - l’installazione e l’esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fissi e mobili, <del>compresi sistemi spaziali a mezzo satelliti artificiali</del>, stazioni radioelettriche, <del>anche a bordo di navi</del>, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili marittime, reti dedicate e/o integrate, per l’espletamento, <del>e</del> <u>la</u> gestione <u>e</u> <u>la commercializzazione</u>, senza limiti territoriali, dei servizi di <del>telecomunicazioni in concessione ad uso pubblico ed in libero mercato</del>, quali anche risultanti dall’evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, <u>compres</u>e <u>quell</u>e di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, <u>integrazione</u> e commercializzazione di prodotti, servizi, <u>reti</u> e sistemi di</p>

- lo svolgimento di attività connesse o comunque utili al perseguimento dello scopo sociale, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza;
- l'assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe, ivi comprese le società operanti nel campo delle attività manifatturiere elettroniche ed assicurative;
- il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle società e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque in contrasto con il quadro normativo applicabile.

#### Articolo 4

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

#### CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

#### Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 10.673.764.056,45, suddiviso in n. 13.380.723.078 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 cadauna, ed in n. 6.026.120.661 azioni di risparmio del valore nominale di euro 0,55 cadauna.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea del 26 maggio 2003, in ripetizione, aggiornamento e, occorrendo, rinnovazione delle precedenti delibere assembleari e consiliari, ha deliberato di aumentare, in via scindibile, il capitale sociale per massimi euro 624.936.779,50 (al 31 dicembre 2006 euro 125.784.211,30), mediante emissione di massime n. 1.136.248.690 (al 31 dicembre 2006 n. 228.698.566) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55, da riservare irrevocabilmente ed esclusivamente alla conversione delle obbligazioni del Prestito "Olivetti 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso" (ora Prestito "Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso"), in ragione di 0,471553 azioni ordinarie per ogni

telecomunicazioni, ~~teleinformatica, telematica~~ ed elettronica, e in genere di soluzioni ICT (Information Communication Technology) per l'utilizzatore finale;

- lo svolgimento di attività connesse o ~~comunque utili al perseguimento dello scopo sociale~~ strumentali, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza;
- l'assunzione - quale attività non prevalente - di partecipazioni in società o imprese che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari o analoghe, ~~ivi comprese le società operanti nel campo delle attività manifatturiere elettroniche ed assicurative;~~
- il controllo, il coordinamento strategico, tecnico, amministrativo-finanziario nonché l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle società e imprese controllate, a tal fine compiendo ogni connessa operazione.

3.2 - Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico, ~~nonché quelle comunque in contrasto con il quadro normativo applicabile.~~

#### Articolo 4

4.1 - La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

#### CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

#### Articolo 5

5.1 - Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 10.673.764.056,45, suddiviso in n. 13.380.723.078 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 cadauna, ed in n. 6.026.120.661 azioni di risparmio del valore nominale di euro 0,55 cadauna.

5.2 - Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

5.3 - L'assemblea del 26 maggio 2003, in ripetizione, aggiornamento e, occorrendo, rinnovazione delle precedenti delibere assembleari e consiliari, ha deliberato di aumentare, in via scindibile, il capitale sociale per massimi euro 624.936.779,50 (al 31 dicembre 2006 euro 125.784.211,30), mediante emissione di massime n. 1.136.248.690 (al 31 dicembre 2006 n. 228.698.566) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55, da riservare irrevocabilmente ed esclusivamente alla conversione delle obbligazioni del Prestito "Olivetti 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso" (ora Prestito "Telecom Italia 1,5% 2001-2010 convertibile con premio al rimborso"), in ragione di 0,471553 azioni ordinarie per ogni

obbligazione presentata in conversione.

L'assemblea del 26 maggio 2003 ha inoltre deliberato un aumento di capitale per complessivi massimi euro 183.386.986,75 (al 31 dicembre 2006 euro 114.644.297,90), mediante emissione di massime n. 333.430.885 (al 31 dicembre 2006 n. 208.444.178) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 cadauna, suddiviso nelle seguenti tranches residue, tutte scindibili:

1. tranches per massimi euro 37.398.868,65 (al 31 dicembre 2006 euro 9.712.784,40) posta al servizio del "Piano di Stock Option 2000", da eseguire entro il 30 luglio 2008, mediante emissione di massime n. 67.997.943 (al 31 dicembre 2006 n. 17.659.608) azioni da nominali euro 0,55 cadauna, da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 13,815 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 4,185259 per ciascuna azione di nuova emissione);
2. tranches per massimi euro 58.916.834,35 (al 31 dicembre 2006 euro 57.818.129,05) posta al servizio del "Piano di Stock Option 2001", da eseguire entro il 30 aprile 2008, mediante emissione di massime n. 107.121.517 (al 31 dicembre 2006 n. 105.123.871) azioni da nominali euro 0,55 cadauna da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 10,488 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 3,177343 per ciascuna azione di nuova emissione);
3. tranches per massimi euro 21.422.652,90 (al 31 dicembre 2006 euro 17.210.733,65) posta al servizio del "Piano di Stock Option Top 2002", da eseguire entro il 28 febbraio 2010, mediante emissione di massime n. 38.950.278 (al 31 dicembre 2006 n. 31.292.243) azioni da nominali euro 0,55 cadauna da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 9,203 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 2,788052 per ciascuna azione di nuova emissione);
4. tranches per massimi euro 50.268.799,90 (al 31 dicembre 2006 euro 29.902.650,80) posta al servizio del "Piano di Stock Option 2002", da eseguire entro il 31 marzo 2008 limitatamente al primo lotto, entro il 31 marzo 2009 limitatamente al secondo lotto ed entro il 31 marzo 2010 limitatamente al terzo lotto, mediante emissione di complessive massime n. 91.397.818 (al 31 dicembre 2006 n. 54.368.456) azioni da nominali euro 0,55 cadauna, da sottoscrivere al prezzo complessivo previsto per le diverse opzioni in euro 9,665, 7,952 e 7,721 per ogni opzione posseduta (vale a dire rispettivamente euro 2,928015, euro 2,409061 ed euro 2,339080 per ciascuna azione di nuova emissione).

L'assemblea del 7 aprile 2005 ha inoltre deliberato un aumento di capitale per complessivi massimi euro 38.655.832,60 (al 31 dicembre 2006 euro 27.475.990,30), mediante emissione di massime n. 70.283.332 (al 31 dicembre 2006 n. 49.956.346) azioni del valore nominale di euro 0,55 cadauna, suddiviso nelle seguenti tranches residue, tutte scindibili:

1. tranches per massimi euro 11.705.656,05 (al 31 dicembre 2006 euro 9.320.515,05) posta al servizio dei "Piani di Stock Option 2000-2002", da eseguire entro il 31 dicembre 2008, mediante emissione di massime n. 21.283.011 (al 31 dicembre 2006 n.

obbligazione presentata in conversione.

5.4 - L'assemblea del 26 maggio 2003 ha inoltre deliberato un aumento di capitale per complessivi massimi euro 183.386.986,75 (al 31 dicembre 2006 euro 114.644.297,90), mediante emissione di massime n. 333.430.885 (al 31 dicembre 2006 n. 208.444.178) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,55 cadauna, suddiviso nelle seguenti tranches residue, tutte scindibili:

1. tranches per massimi euro 37.398.868,65 (al 31 dicembre 2006 euro 9.712.784,40) posta al servizio del "Piano di Stock Option 2000", da eseguire entro il 30 luglio 2008, mediante emissione di massime n. 67.997.943 (al 31 dicembre 2006 n. 17.659.608) azioni da nominali euro 0,55 cadauna, da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 13,815 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 4,185259 per ciascuna azione di nuova emissione);
2. tranches per massimi euro 58.916.834,35 (al 31 dicembre 2006 euro 57.818.129,05) posta al servizio del "Piano di Stock Option 2001", da eseguire entro il 30 aprile 2008, mediante emissione di massime n. 107.121.517 (al 31 dicembre 2006 n. 105.123.871) azioni da nominali euro 0,55 cadauna da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 10,488 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 3,177343 per ciascuna azione di nuova emissione);
3. tranches per massimi euro 21.422.652,90 (al 31 dicembre 2006 euro 17.210.733,65) posta al servizio del "Piano di Stock Option Top 2002", da eseguire entro il 28 febbraio 2010, mediante emissione di massime n. 38.950.278 (al 31 dicembre 2006 n. 31.292.243) azioni da nominali euro 0,55 cadauna da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 9,203 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 2,788052 per ciascuna azione di nuova emissione);
4. tranches per massimi euro 50.268.799,90 (al 31 dicembre 2006 euro 29.902.650,80) posta al servizio del "Piano di Stock Option 2002", da eseguire entro il 31 marzo 2008 limitatamente al primo lotto, entro il 31 marzo 2009 limitatamente al secondo lotto ed entro il 31 marzo 2010 limitatamente al terzo lotto, mediante emissione di complessive massime n. 91.397.818 (al 31 dicembre 2006 n. 54.368.456) azioni da nominali euro 0,55 cadauna, da sottoscrivere al prezzo complessivo previsto per le diverse opzioni in euro 9,665, 7,952 e 7,721 per ogni opzione posseduta (vale a dire rispettivamente euro 2,928015, euro 2,409061 ed euro 2,339080 per ciascuna azione di nuova emissione).

5.5 - L'assemblea del 7 aprile 2005 ha inoltre deliberato un aumento di capitale per complessivi massimi euro 38.655.832,60 (al 31 dicembre 2006 euro 27.475.990,30), mediante emissione di massime n. 70.283.332 (al 31 dicembre 2006 n. 49.956.346) azioni del valore nominale di euro 0,55 cadauna, suddiviso nelle seguenti tranches residue, tutte scindibili:

1. tranches per massimi euro 11.705.656,05 (al 31 dicembre 2006 euro 9.320.515,05) posta al servizio dei "Piani di Stock Option 2000-2002", da eseguire entro il 31 dicembre 2008, mediante emissione di massime n. 21.283.011 (al 31 dicembre 2006 n.

- 16.946.391) azioni ordinarie da nominali euro 0,55 cadauna, da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 6,42 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 3,710983 per ciascuna azione di nuova emissione);
2. tranche per massimi euro 22.150.920 (al 31 dicembre 2006 euro 16.551.342,50) posta al servizio dei "Piani di Stock Option 2002-2003", da eseguire entro il 31 dicembre 2008, mediante emissione di massime n. 40.274.400 (al 31 dicembre 2006 n. 30.093.350) azioni ordinarie da nominali euro 0,55 cadauna, da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 5,67 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 3,277457 per ciascuna azione di nuova emissione);
  3. tranche per massimi euro 3.192.173,05 (al 31 dicembre 2006 euro 1.604.132,75) posta al servizio dei "Piani di Stock Option 2003-2005", da eseguire entro il 31 dicembre 2008, limitatamente al primo lotto, entro il 31 dicembre 2009, limitatamente al secondo lotto ed entro il 31 dicembre 2010, limitatamente al terzo lotto, mediante emissione di complessive massime n. 5.803.951 (al 31 dicembre 2006 n. 2.916.605) azioni ordinarie da nominali euro 0,55 cadauna da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 5,07 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 2,930636 per ciascuna azione di nuova emissione).

Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 6 maggio 2004 di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo complessivo euro di 880.000.000, mediante emissione di massime n. 1.600.000.000 azioni ordinarie, alternativamente in tutto o in parte

- (i) da offrire in opzione ai soci e ai portatori di obbligazioni convertibili, oppure
- (ii) da offrire in sottoscrizione a dipendenti di Telecom Italia S.p.A. o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, codice civile, e dell'art. 134, secondo comma, del decreto legislativo n. 58/1998.

Le delibere di aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio della facoltà come sopra attribuita fissano il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) nonché apposito termine per la sottoscrizione delle azioni; possono anche prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di emettere in una o più volte e per cinque anni a decorrere dal 6 maggio 2004 obbligazioni convertibili, per un ammontare massimo di euro 880.000.000.

#### **Articolo 6**

Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al presente articolo.

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla

16.946.391) azioni ordinarie da nominali euro 0,55 cadauna, da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 6,42 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 3,710983 per ciascuna azione di nuova emissione);

2. tranche per massimi euro 22.150.920 (al 31 dicembre 2006 euro 16.551.342,50) posta al servizio dei "Piani di Stock Option 2002-2003", da eseguire entro il 31 dicembre 2008, mediante emissione di massime n. 40.274.400 (al 31 dicembre 2006 n. 30.093.350) azioni ordinarie da nominali euro 0,55 cadauna, da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 5,67 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 3,277457 per ciascuna azione di nuova emissione);
3. tranche per massimi euro 3.192.173,05 (al 31 dicembre 2006 euro 1.604.132,75) posta al servizio dei "Piani di Stock Option 2003-2005", da eseguire entro il 31 dicembre 2008, limitatamente al primo lotto, entro il 31 dicembre 2009, limitatamente al secondo lotto ed entro il 31 dicembre 2010, limitatamente al terzo lotto, mediante emissione di complessive massime n. 5.803.951 (al 31 dicembre 2006 n. 2.916.605) azioni ordinarie da nominali euro 0,55 cadauna da sottoscrivere al prezzo complessivo di euro 5,07 per ogni opzione posseduta (vale a dire euro 2,930636 per ciascuna azione di nuova emissione).

5.6 - Agli Amministratori è data facoltà per cinque anni dal 6 maggio 2004 di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo complessivo euro di 880.000.000, mediante emissione di massime n. 1.600.000.000 azioni ordinarie, alternativamente in tutto o in parte

- (i) da offrire in opzione ai soci e ai portatori di obbligazioni convertibili, oppure
- (ii) da offrire in sottoscrizione a dipendenti di Telecom Italia S.p.A. o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma, codice civile, e dell'art. 134, secondo comma, del decreto legislativo n. 58/1998.

5.7 - Le delibere di aumento di capitale assunte dal Consiglio di Amministrazione nell'esercizio della facoltà come sopra attribuita fissano il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) nonché apposito termine per la sottoscrizione delle azioni; possono anche prevedere che, qualora l'aumento deliberato non venga integralmente sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

5.8 - Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di emettere in una o più volte e per cinque anni a decorrere dal 6 maggio 2004 obbligazioni convertibili, per un ammontare massimo di euro 880.000.000.

#### **Articolo 6**

6.1 - Le azioni di risparmio hanno i privilegi di cui al presente articolo.

6.2 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla

concorrenza del cinque per cento del valore nominale dell'azione.

Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel secondo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il privilegio di cui al comma 2 e/o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve esclude l'applicazione del meccanismo di trascinamento nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.

## Articolo 7

Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Le azioni interamente liberate possono essere al portatore qualora la legge lo consenta. In questo caso ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.

Il domicilio degli azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.

L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di

concorrenza del cinque per cento del valore nominale dell'azione.

6.3 - Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel secondo comma, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.

6.4 - Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel secondo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

6.5 - In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il privilegio di cui al comma 2 e/o il diritto di maggiorazione di cui al comma 3. Il pagamento mediante riserve esclude l'applicazione del meccanismo di trascinamento nei due esercizi successivi del diritto al dividendo privilegiato non percepito mediante distribuzione di utili, di cui al comma 4.

6.6 - La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

6.7 - Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

6.8 - Qualora le azioni ordinarie o di risparmio della Società venissero escluse dalle negoziazioni, l'azionista di risparmio potrà richiedere alla Società la conversione delle proprie azioni in azioni ordinarie, secondo le modalità deliberate dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata entro due mesi dall'esclusione dalle negoziazioni.

6.9 - L'organizzazione degli azionisti di risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente statuto. gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.

## Articolo 7

7.1 - Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Le azioni interamente liberate possono essere al portatore qualora la legge lo consenta. In questo caso ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.

7.2 - Il domicilio degli azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci

7.3 - L'eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di

recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

#### Articolo 8

La Società potrà emettere obbligazioni determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 9

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e non più di ventitrè membri. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi o dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ove il Consiglio di Amministrazione presenti una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate a spese dei soci negli stessi modi indicati al comma precedente almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, con obbligo di comprovare con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza, l'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,

recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

#### Articolo 8

8.1 - La Società ~~può potrà~~ emettere obbligazioni determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

8.2 - ~~Gli oneri relativi all'organizzazione delle Assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.~~

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 9

9.1 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e non più di ventitrè membri. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio ~~di Amministrazione~~, numero che ~~rimanerà~~ fermo fino a sua diversa deliberazione.

9.2 - La nomina del Consiglio di Amministrazione ~~avvieneavverrà~~ sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi o dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati ~~sono dovranno essere~~ elencati mediante un numero progressivo.

9.3 - Ove il Consiglio di Amministrazione presenti una propria lista, la stessa ~~dovrà essere~~ depositata presso la sede della Società e pubblicata su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

9.4 - Le liste presentate dai soci ~~sono dovranno essere~~ depositate presso la sede della Società e pubblicate a spese dei soci negli stessi modi indicati al comma precedente ~~almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.~~

9.5 - Ogni socio ~~può potrà~~ presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato ~~può potrà~~ presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9.6 - ~~HannoAvranno~~ diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ~~ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa,~~ con obbligo di comprovare con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza, ~~l'intestazione la titolarità~~ del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste.

9.7 - Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, ~~debbono dovranno~~ depositarsi ~~le accettazioni della candidatura le dichiarazioni con le qualida parte dei~~ singoli candidati ~~accettano la propria~~

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di

~~candidatura e le dichiarazioni attestanti attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto.~~ Con le dichiarazioni, viene sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'~~eventuale~~ indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

9.8 - Ogni avente diritto al voto ~~può potrà~~ votare una sola lista.

9.9 - Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si ~~procederà~~ procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ~~ha avrà~~ ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti amministratori ~~sono saranno~~ sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse ~~vengono saranno~~ sono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno, due, tre, quattro secondo i fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti ~~sono saranno~~ sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste ~~vengono verranno~~ vengono disposti in unica graduatoria decrescente. ~~Risultano~~ Risultano eletti coloro che ~~avranno hanno~~ avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, ~~risulterà~~ risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste ~~risulterà~~ risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si ~~procederà~~ procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

9.10 - Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

9.11 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

9.12 - Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri ~~di~~

Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.

#### Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - e può nominare un Vice Presidente; entrambi sono rieleggibili.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente, se nominato, oppure - in assenza del Vice Presidente - il consigliere più anziano per età.

Il Consiglio potrà eleggere un Segretario scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Gli estratti dal libro dei verbali delle adunanze consiliari, firmati dal Presidente o da due amministratori e controfirmati dal Segretario, fanno piena prova.

#### Articolo 11

Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, ogni volta che lo creda opportuno nell'interesse sociale, o ne riceva domanda scritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica o dai sindaci. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

Di regola la convocazione sarà fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, nei quali essa potrà aver luogo telegraficamente, per telefax o per posta elettronica, con preavviso minimo di ventiquattro ore.

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai sindaci.

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

#### Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea generale.

Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione delle società di cui Telecom Italia possiede almeno il 90% delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

~~Amministrazione~~ si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare.

#### Articolo 10

10.1 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - e può nominare un o più Vice Presidenti; ~~entrambi sono rieleggibili.~~

10.2 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente più anziano per età, se nominato, oppure - in assenza del Vice Presidente - il consigliere più anziano per età.

10.3 - Il Consiglio di Amministrazione può potrà eleggere un Segretario scelto anche all'infuori dei suoi membri.

~~Gli estratti dal libro dei verbali delle adunanze consiliari, firmati dal Presidente o da due amministratori e controfirmati dal Segretario, fanno piena prova.~~

#### Articolo 11

11.1 - Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione presso la nella sede della Società o altrove, di propria iniziativa e quando ogni volta che lo creda opportuno nell'interesse sociale, o ne riceva domanda scritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica o dai sindaci. Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

~~Di regola~~ 11.2 - ~~La~~ convocazione viene sarà fatta, con mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, di regola almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza, nei quali va comunque effettuata con almeno dodici ore di anticipo ~~essa potrà aver luogo telegraficamente, per telefax o per posta elettronica, con preavviso minimo di ventiquattro ore.~~

11.3 - Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai sindaci.

11.4 - La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

#### Articolo 12

~~12.1~~ - ~~Il~~ Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ~~spetta la gestione~~ della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea ~~generale~~.

12.2 - Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in Telecom Italia o di scissione a favore di Telecom Italia delle società di cui Telecom Italia possiede almeno il 90% delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società legale all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la

### Articolo 13

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge, può:

- istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti;
- delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più Amministratori, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati;
- nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà;
- nominare mandatarî - anche in seno al Consiglio - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo.

Il Consiglio può costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

### Articolo 14

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ovvero mediante nota scritta.

Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

### Articolo 15

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spetta

soppressione di sedi secondarie.

### Articolo 13

13.1 - Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio **di Amministrazione**, nell'osservanza dei limiti di legge, può:

- istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti;
- delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o più Amministratori, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati;
- nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà;
- nominare mandatarî - anche in seno al Consiglio **di Amministrazione** - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo.

13.2 - Il Consiglio **di Amministrazione** può costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

13.3 - Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

13.4 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

### Articolo 14

14.1 - Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ~~del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo~~ ovvero mediante nota scritta per iscritto.

14.2 - Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio viene informato dal Consiglio di Amministrazione o dalle persone all'uopo delegate sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

### Articolo 15

15.1 - La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente, se nominato;

altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori con poteri delegati.

#### Articolo 16

I consiglieri avranno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria delibererà inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio. Tale compenso, una volta fissato, rimarrà invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

#### SINDACI

#### Articolo 17

Il Collegio Sindacale è composto da cinque o da sette sindaci effettivi. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Collegio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa determinazione. L'Assemblea nomina altresì due sindaci supplenti.

Il Collegio Sindacale elegge a maggioranza fra i propri componenti effettivi un Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il sindaco più anziano per età.

Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati italiani; in tale limite non sono da considerare Telecom Italia S.p.A. e le società dalla stessa controllate.

Ai fini di quanto previsto dall'art.1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti le telecomunicazioni, l'informatica, la telematica, l'elettronica e la multimedialità, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto, con obbligo di comprovare con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza, l'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

spetta altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori ~~con poteri~~ delegati.

#### Articolo 16

~~16.1 - I consiglieri hanno avranno~~ diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria ~~delibererà~~ inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio ~~di Amministrazione~~. Tale compenso, una volta fissato, ~~rimarrà~~ invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

#### SINDACI

#### Articolo 17

~~17.1 - Il Collegio Sindacale è composto da cinque o da sette~~ sindaci effettivi. ~~L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Collegio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa determinazione.~~ L'Assemblea nomina altresì due sindaci supplenti.

~~Il Collegio Sindacale elegge a maggioranza fra i propri componenti effettivi un Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il sindaco più anziano per età.~~

~~Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati italiani; in tale limite non sono da considerare Telecom Italia S.p.A. e le società dalla stessa controllate.~~

~~17.2 - Ai fini di quanto previsto dall'art.1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività e le materie inerenti le telecomunicazioni, l'informatica, la telematica, l'elettronica e la multimedialità, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale.~~

~~17.3 - La nomina del Collegio Sindacale avviene avverrà~~ sulla base di liste presentate da soci, ~~depositate presso la sede della Società e pubblicate a spese dei soci che le presentano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto, con obbligo di comprovare con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza, l'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste.~~

~~17.4 - Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.~~

~~17.5 - Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione nazionale per~~

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate a spese dei soci che le presentano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un sindaco supplente e tutti i sindaci effettivi non tratti dalle altre liste (c.d. Liste di Minoranza);
- b) dalle Liste di Minoranza saranno tratti due sindaci effettivi. Un sindaco supplente sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Per la nomina dei sindaci effettivi, i voti ottenuti dalle Liste di Minoranza saranno divisi per uno e per due. I quozienti ottenuti saranno assegnati ai candidati della corrispondente sezione di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i due quozienti più elevati.

In caso di parità, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco, ovvero - in subordine - si procederà a nuova

le società e la borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di comprovare con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza, la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste.

~~Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società e pubblicate a spese dei soci che le presentano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.~~

~~17.6 - Unitamente a ciascuna lista debbono altresì dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni attestanti con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla legge disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto.~~

~~17.7 - Con le dichiarazioni vienesarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.~~

~~17.8 - Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione viene dovrà essere individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.~~

~~17.9 - Ogni avente diritto al voto può potrà votare una sola lista.~~

~~17.10 - All'elezione del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:~~

- a) dalla lista che haavrà ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) espressi dai soci sonosaranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un sindaco supplente e tutti i tre sindaci effettivi non tratti dalle altre liste (c.d. Liste di Minoranza);
- b) dalle Liste di Minoranza saranno tratti due sindaci effettivi sono tratti dalle altre liste (c.d. Liste di Minoranza). Un sindaco supplente sarà tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

~~Per la nomina dei sindaci effettivi, Allo scopo, i voti ottenuti dalle Liste di Minoranza sono saranno divisi per uno e per due. I quozienti ottenuti vengonosaranno assegnati ai candidati della corrispondente sezione di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sonoverranno disposti in unica graduatoria decrescente e risultano avranno eletti coloro che hannoavranno ottenuto i due quozienti più elevati.~~

~~In caso di parità, risulterà avrà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco, ovvero - in subordine - si procederà a nuova~~

votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea e prevarrà la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In caso di sostituzione di un sindaco tratto rispettivamente dalla Lista di Maggioranza o da una delle Liste di Minoranza, subentra il supplente appartenente alla Lista di Maggioranza ovvero alle Liste di Minoranza. La nomina di sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del codice civile sarà effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, ovvero almeno due sindaci effettivi, possono convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

#### ASSEMBLEA

##### Articolo 18

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di convocazione entro 180 giorni, gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. In caso di mancata costituzione in seconda convocazione, l'assemblea

votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato ~~prevarrà la lista~~ che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

c) un sindaco supplente viene tratto da quella tra le Liste di Minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità, si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

17.11 - L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale fra i componenti effettivi tratti dalle Liste di Minoranza.

17.12 - Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

17.13 - In caso di ~~cessazione~~sostituzione di un sindaco tratto rispettivamente dalla Lista di Maggioranza o da una delle Liste di Minoranza, subentra il supplente ~~appartenente tratto~~ dalla Lista di Maggioranza ovvero dalle Liste di Minoranza. La nomina di sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del codice civile ~~è sarà~~ effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

17.14 - Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, ~~ovvero almeno due sindaci effettivi, possono~~ può convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Detto potere di convocazione può essere esercitato individualmente da ciascun sindaco, a eccezione del potere di convocare l'assemblea, che può essere esercitato da un numero di sindaci non inferiore a due

17.15 - La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

17.16 - In caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce l'altro sindaco effettivo tratto dalle Liste di Minoranza.

#### ASSEMBLEA

##### Articolo 18

18.1 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in caso di convocazione entro 180 giorni, gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio.

18.2 - L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge. In caso di mancata costituzione in seconda

straordinaria può riunirsi in terza convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

#### Articolo 19

Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

Gli azionisti ordinari possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza secondo la normativa in vigore.

Ogni azionista avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge.

Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associate ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, secondo termini e modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione direttamente o a mezzo di propri delegati sono messi a disposizione appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

#### Articolo 20

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci oppure, in mancanza, la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione presiede l'Assemblea e ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.

Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

convocazione, l'assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione.

18.3 - L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della società ogni volta che lo ritengano opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

18.4 - Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, avanzate dai soci ai sensi di legge, devono essere illustrate con una relazione da depositare presso la sede della Società in tempo utile per essere messa a disposizione dei soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione.

18.5 - L'Assemblea ordinaria, e l'assemblea straordinaria e l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

#### Articolo 19

19.1 - Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

19.2 - Gli azionisti ordinari possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza secondo la normativa in vigore.

19.3 - Ogni azionista avente diritto di intervenire può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge.

19.4 - Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti ordinari dipendenti della Società e delle sue controllate associate ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, secondo termini e modalità fissati dal Consiglio di Amministrazione direttamente o a mezzo di propri delegati sono messi a disposizione appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

#### Articolo 20

20.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci ~~oppure, in mancanza, la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione~~ presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento; la stessa funzione è svolta, nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio, dal rappresentante comune. In mancanza rispettivamente del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci) o del rappresentante comune, presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione. -Allo scopo;

20.2 - ~~Ai fini di quanto sopra, il~~ Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione. Il Presidente adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni,

Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

## ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

### Articolo 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale.

Il residuo verrà utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa riterrà più opportuni o necessari.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

## POTERI SPECIALI

### Articolo 22

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall'articolo 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, è titolare dei seguenti poteri speciali:

- a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che – come statuito dal decreto del Ministro del tesoro in data 24 marzo 1997 – rappresentano almeno il 3 per cento del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli

definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

20.3 - Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

20.4 - Lo svolgimento delle riunioni assembleari dei soci è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e = limitatamente alle Assemblee ordinarie e straordinarie - dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

## ESERCIZIO SOCIALE – UTILI

### Articolo 21

21.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 - Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale.

21.3 - Il residuo vieneverrà utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea, e per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa ritengariterrà più opportuni o necessari.

21.4 - Il Consiglio di Amministrazione puòpotrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

## POTERI SPECIALI

### Articolo 22

22.1 - Ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall'articolo 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, è titolare dei seguenti poteri speciali:

- a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che – come statuito dal decreto del Ministro del tesoro in data 24 marzo 1997 – rappresentano almeno il 3 per cento del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello

interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

- b) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Il potere di opposizione di cui alla precedente lettera a) è esercitabile con riferimento alle fattispecie indicate all'articolo 4, comma 228, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I poteri speciali di cui alle precedenti lettere a) e b) sono esercitati nel rispetto dei criteri indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004.

Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

- b) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

22.2 - Il potere di opposizione di cui alla precedente lettera a) è esercitabile con riferimento alle fattispecie indicate all'articolo 4, comma 228, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. I poteri speciali di cui alle precedenti lettere a) e b) sono esercitati nel rispetto dei criteri indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004.

2. di numerare l'articolato come sopra modificato, identificando i singoli commi;
3. di conferire disgiuntamente ai legali rappresentanti *pro tempore* della Società i poteri occorrenti per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle Autorità competenti.